



APOS

Associazione Professionale
Operatori e Insegnanti Shiatsu

QUADERNO FISCALE

a cura di

BIAGIO NOTARIO

Commercialista e Revisore Contabile
con studio in Concesio (BS)

Sommario

Prefazione	2
Lo shiatsu.....	3
Legge 4 / 2013	5
Le leggi regionali.....	7
Shiatsu e fisco	9
La classificazione economica dell'attività	14
Regimi contabili e fiscali.....	16
Regime fiscale dei "nuovi minimi"	18
Regime forfetario dal 2016.....	23
Contabilità semplificata e contabilità ordinaria	31

Prefazione

di Biagio Notario

Il presente documento ha come unico obiettivo quello di fornire delle informazioni di base a chi svolge l'attività di operatore o insegnante shiatsu, senza l'ambizione di costituire una guida esaustiva per affrontare ogni obbligo fiscale, contributivo ed amministrativo dell'attività professionale.

In Italia il quadro giuridico riguardante lo shiatsu, e le discipline bio naturali in generale, si basa solo su principi generali. Tutto questo è inevitabilmente fonte di dubbi e contraddizioni, non solo per chi è chiamato a svolgere un ruolo di consulente, ma spesso anche in capo alla stessa Pubblica Amministrazione competente.

La legislazione in materia fiscale e tributaria è in continua evoluzione e rende necessari continui approfondimenti ed aggiornamenti per garantire la piena e corretta attuazione delle disposizioni normative. Per questo motivo si sconsiglia vivamente di gestire questi argomenti in piena autonomia e senza la minima supervisione di un commercialista.

Per facilitare la lettura del presente documento, e la conseguente comprensione, si è cercato di semplificare al massimo il linguaggio utilizzato. Operazione non facile perché la materia fiscale è densa di termini tecnici, incomprensibili per chi abitualmente si occupa d'altro.

Lo shiatsu

Lo Shiatsu è una disciplina autonoma manuale di origine giapponese. Si esprime, attraverso differenti stili, mediante pressioni eseguite su determinati punti del corpo e finalizzate a ripristinare le energie e la vitalità del soggetto ricevente.

L'**operatore shiatsu** è quel soggetto che applica la disciplina dello shiatsu con modalità che prevedono:

- l'approccio globale alla persona;
- l'utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali;
- la valorizzazione delle risorse vitali del soggetto;
- la non finalità terapeutica, estetica o sportiva.

Si definisce **insegnante shiatsu** chi:

- avendo maturato una sufficiente esperienza ha le caratteristiche idonee a trasmettere le basi formative per un operatore shiatsu;
- è in possesso delle competenze didattico/formative coerenti con la gestione della tecnica shiatsu;
- applica le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la gestione di un percorso formativo shiatsu.

Quando le lezioni o i trattamenti vengono effettuati a fronte di un compenso, l'operatore shiatsu (o l'insegnante) assume la qualifica di **professionista** in quanto svolge una vera e propria **attività economica**.

Con l'approvazione della **Legge 4/2013** lo Stato ha riconosciuto ufficialmente l'esistenza di una serie di professioni mai regolamentate, tra queste troviamo anche la **professione dell'operatore e dell'insegnante shiatsu**. Il mondo delle professioni viene così diviso in professioni cd. ordinistiche (regolamentate e protette da un'apposita legge) e professioni non regolamentate (libere).

Nella Legge 4/2013 il termine "*professione*" è utilizzato con il significato di attività esercitata in modo continuativo a scopo di ricavarne un vantaggio economico. Da non confondere con l'uso dello stesso termine in ambito fiscale, quando ci si riferisce all'attività svolta da un professionista (lavoratore autonomo).

Le norme fiscali applicabili alla professione dell'operatore shiatsu sono generalmente applicabili anche alla professione di insegnante shiatsu.

Ai sensi del comma 5 art. 1, Legge 4/2013 la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Per *forma associata* si intende l'attività esercitata attraverso una associazione tra professionisti (studio associato), da non confondere con le associazioni culturali o sportive.

Se escludiamo la forma del lavoro dipendente, ogni altra modalità di esercizio della professione **prevede l'adozione di un regime contabile e fiscale**.

Per **regime contabile e fiscale** si intende quell'insieme di regole e formalità da osservare per:

- assolvere correttamente agli obblighi contabili;
- determinare il reddito prodotto dall'attività;
- calcolare le imposte da versare all'Erario (quando previsto).

Da questo momento, per praticità, il termine "regime fiscale", o semplicemente "regime", è da intendersi riferito al concetto più ampio di "regime contabile e fiscale".

Quando il contribuente ha la possibilità di scegliere tra differenti regimi opterà per quello a lui più favorevole. A volte questa opportunità è preclusa e sarà la legge ad indicare l'unico regime possibile.

Legge 4 / 2013

Attività libera

Lo shiatsu, come tutte le altre DBN, **è un'attività libera**. All'operatore shiatsu non si richiede alcun titolo di studio, qualifica professionale, iscrizione in albi, ordini, collegi o associazioni.

Oltre all'assenza di particolari requisiti professionali, non esistono vincoli normativi che possano impedire l'accesso alla professione, **chiunque può svolgere detta attività**.

Nella patria del diritto, **e della burocrazia**, il termine "attività libera" va interpretato come possibilità, da parte di tutti, a potervi accedere senza particolari ostacoli. Nel momento in cui un soggetto decide di fare dello shiatsu la propria attività lavorativa **dovrà preoccuparsi di adempiere ad una serie di obblighi fiscali, contributivi, conformità dei locali dove svolgerà l'attività, rispetto della privacy**, ecc. ecc. al pari di ogni altra attività economica. Adempimenti ovviamente non richiesti per chi pratica lo shiatsu per hobby, per cultura personale o per volontariato, in forma gratuita, senza un corrispettivo in denaro o compenso in natura.

Competenza statale per le professioni

Nel nostro ordinamento e precisamente nell'art. 117, comma 3 della Costituzione, vige il principio secondo cui **l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato**, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Costituzionale – sentenza 98/2013).

Legge 4 / 2013

La Legge n. 4 del 2013, definita "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" disciplina tutte quelle **professioni che non sono organizzate in ordini o collegi**, in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. La legge viene emanata nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

Non è una legge specifica per le discipline bio naturali, ma una norma di carattere generale, per **tutte quelle attività economiche**, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, **esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale**, o comunque con il concorso di questo, anche in forma organizzata.

La Legge 4/2013 è applicabile al mondo dello shiatsu?

La risposta è affermativa, gli operatori shiatsu svolgono una "**libera professione di natura intellettuale**". Affermazione che prende spunto da due sentenze della Cassazione:

- la libera professione è quella “*attività umana caratterizzata da continuità e svolta a fine lucrativo e con autonomia da parte di persona dotata di un adeguato corredo di cognizioni tecnico-scientifiche*” (Sentenza n. 49/2003);
- è intellettuale l’opera che “*consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa che è l'oggetto della prestazione*” (Sentenza 2542/1983).

**Soggetti
interessati
dalla Legge 4
del 2013**

Nella Legge 4/2013 vengono coinvolti diversi soggetti:

- a) **i professionisti** – coloro che svolgono la professione con finalità di lucro;
- b) **le libere associazioni – enti senza fine di lucro** con il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla libera concorrenza;
- c) **le aggregazioni di associazioni** – enti privati con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Le leggi regionali

La situazione giuridica delle DBN in Italia **continua ad essere poco definita**, di fatto vi sono marcate differenze da Regione a Regione, da Provincia a Provincia (a volte anche tra Province della stessa Regione), da Comune a Comune (spesso anche confinanti).

E' abbastanza paradossale che **per svolgere la medesima attività la Pubblica Amministrazione richieda adempimenti burocratici o requisiti soggettivi completamente differenti** da luogo a luogo.

Alcune Regioni hanno approvato delle Leggi Regionali **per dare visibilità al settore delle DBN**.

Prendiamo ad esempio la Legge Regionale della Lombardia 01/02/2005, n.2, all'art. 1 comma 1 si legge: *“La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano”*. Sostanzialmente con questa legge **si istituisce un elenco degli operatori in discipline bio naturali ed un registro degli enti di formazione**.

Mentre all'art. 2 comma 3 della stessa legge viene specificato che: *“L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori”*. Quindi, per espressa previsione, per esercitare l'attività **non vi è nessun obbligo di iscrizione**, e se questa dovesse avvenire **non ha una funzione abilitativa all'esercizio della professione**.

Non è questa la sede per analizzare l'utilità di una Legge Regionale che si occupa di DBN e di profili professionali. Nel 2005, quando venne approvata, rappresentava un primo riconoscimento ufficiale dell'esistenza delle DBN, un risultato importante in un momento in cui tutto era vietato se non espressamente autorizzato. Nel frattempo la situazione si è capovolta, **ora tutte le attività sono libere se non espressamente vietate**. Nell'attuale scenario, ma soprattutto dopo la Legge 4/2013, la Legge Regionale ha perso di significato.

Per dovere di cronaca non possiamo non sottolineare, per consolidata giurisprudenza, l'illegittimità costituzionale della Legge 2/2005. L'inesistenza di una legge nazionale in materia di discipline bio naturali non legittima le Regioni a sostituirsi allo Stato. **Non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali**.

Riprendiamo il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 98/2013: *“... proprio in tema di regolamentazione da parte delle Regioni delle discipline bio-naturali (che ha dato origine a ripetuti scrutini di costituzionalità), questa*

Corte ha costantemente affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).

Shiatsu e fisco

Attività d'impresa o lavoro autonomo?

Uno degli interrogativi più importanti in materia di DBN è l'esatta qualificazione del reddito prodotto da questo settore economico: **attività d'impresa o lavoro autonomo?**

Il quesito non è di facile soluzione e soprattutto non è una banale questione terminologica. La collocazione in una o nell'altra categoria obbliga ad assumere comportamenti differenti, con conseguenze di natura fiscale e contributiva.

Iniziamo con l'analizzare le definizioni contenute nel Codice Civile e nel Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Definizione di attività d'impresa

Codice civile

Ai sensi dell'art. **2195** sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese (CCIAA), gli imprenditori che esercitano le attività elencate nello stesso articolo (le omettiamo perché non ci aiutano nella nostra analisi). L'elenco contenuto in questo articolo **non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo**. Nella pratica tutte le attività **organizzate in forma d'impresa e dirette alla prestazione di servizi**, anche se non rientranti nell'art. 2195, **sono considerate attività d'impresa**.

Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Per l'art. 55 del TUIR sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Con tale espressione si intende l'esercizio per forma abituale ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti.

Definizione di attività di lavoro autonomo

Codice civile

Ai sensi dell'art. **2222** si è in presenza di un **contratto d'opera** quando una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione con il committente. Mentre l'art. **2229** affronta **l'esercizio delle professioni intellettuali**, cioè le professioni liberali che **richiedono l'iscrizione in appositi albi o elenchi** (commercialista, avvocato, medico, notaio, architetto, ecc.).

Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Per l'art. 53 del TUIR sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per **esercizio di arti e professioni** si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di **attività di lavoro autonomo** diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi d'impresa), compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

Obblighi differenziati

Le definizioni appena elencate **non danno una inequivocabile risposta al quesito**. Lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo non presuppone necessariamente un'organizzazione di mezzi e persone, anche se una minima struttura organizzativa è ammissibile. Al contrario, la presenza di una struttura più complessa e

articolata, **maggiormente rilevante rispetto all'apporto personale del professionista**, è indice di un'attività d'impresa. Di conseguenza vi saranno molti casi in cui sarà difficile collocare la propria attività in una delle due categorie per l'assenza di chiari elementi oggettivi.

Svolgere un'attività d'impresa o un'attività di lavoro autonomo **comporta l'assunzione di obblighi ben diversi**.

Proviamo a schematizzare le più importanti differenze.

Inizio attività

Attività d'impresa	Attività di lavoro autonomo
▪ Iscrizione presso la CCIAA competente per territorio; ▪ Attribuzione della partita IVA; ▪ Iscrizione presso l'INPS (attività artigiana o attività commerciale settore servizi); ▪ Iscrizione presso l'INAIL se attività artigiana.	▪ Attribuzione della partita IVA; ▪ Iscrizione presso l'INPS – gestione separata.

Costi e ricavi

Attività d'impresa	Attività di lavoro autonomo
Principio di competenza – Per il calcolo del reddito, tranne alcune eccezioni, si segue il criterio della competenza temporale, i costi ed i ricavi vanno considerati in base al periodo al quale si riferiscono indipendentemente dalla movimentazione finanziaria (pagamento o incasso). Le operazioni proporzionali al tempo (es. affitto locali) vanno assunte proporzionalmente al periodo di riferimento. Regime dei nuovi minimi e forfetario – Principio di cassa senza eccezioni.	Principio di cassa – Per il calcolo del reddito, tranne alcune eccezioni, si segue il criterio della movimentazione finanziaria, si deve tenere conto del momento dell'incasso del compenso o del pagamento della spesa. Regime dei nuovi minimi e forfetario – Principio di cassa senza eccezioni.

Certificazione degli incassi

Sono **tre** i documenti fiscali che, in genere, devono essere emessi a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi: la fattura, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. Ogni tipologia **ha regole proprie** per quanto riguarda le modalità di emissione e dati da indicare al loro interno. Specifiche sanzioni sono previste per comportamenti non conformi alla legge.

Attività d'impresa	Attività di lavoro autonomo
In generale vige l'obbligo di emissione di fattura. I commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio gli artigiani), a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di utenti finali, hanno l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. Questi soggetti sono obbligati all'emissione di fattura solo se richiesta preventivamente dal cliente. Le ricevute fiscali sono documenti prenumerati dalla tipografia, in caso di compilazione errata non vanno gettate ma annullate con una barra e conservate. In caso di richiesta di fattura è possibile utilizzare blocchetti multifunzione (ricevuta fiscale / fattura fiscale). Le DBN sono attività di servizi, se esercitate come attività d'impresa, quando rese nei confronti dei privati, scatta l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, o scontrino fiscale parlante (contenente una serie di informazioni aggiuntive rispetto ad un semplice scontrino fiscale), al momento dell'ultimazione della prestazione. La ricevuta fiscale va emessa anche se il corrispettivo non viene incassato. Una seconda ricevuta fiscale andrà poi emessa all'atto dell'incasso. Esempio: per un ciclo di 10 trattamenti vanno emesse 10 ricevute fiscali anche se il pagamento avviene in un'unica soluzione.	I lavoratori autonomi emettono solo fattura al momento dell'incasso. Non importa se il cliente è un privato, una azienda (es. hotel) o un collega (altro professionista), l'operazione va certificata emettendo una fattura. La fattura può essere emessa con stampa a computer (su carta bianca). In alternativa è possibile acquistare un blocco prestampato con seconda copia in carta chimica, in caso di errata compilazione il foglio va semplicemente cestinato.

INPS

Attività d'impresa	Attività di lavoro autonomo
Gestione artigiani o commercianti. I contributi sono dovuti con una quota annuale fissa (indipendentemente dall'ammontare del reddito) ed una	Gestione separata I contributi sono dovuti solo in quota percentuale, calcolati sul reddito derivante dall'attività di lavoro autonomo.

quota percentuale (se il soggetto supera una certa soglia di reddito).	
---	--

Elementi che caratterizzano l'attività

Abbiamo già visto che l'**elemento distintivo** tra attività d'impresa e contratto d'opera è che nell'impresa vi è la **presenza di un'apprezzabile organizzazione di mezzi e/o persone che mettono in secondo piano l'opera personale del prestatore.**

L'impresa è quindi caratterizzata da due elementi:

- l'**organizzazione di persone**, cioè l'esistenza una struttura organizzata per la presenza di personale dipendente;
- l'**organizzazione di beni**, quella costituita da impianti, attrezzature, ecc.

Ne consegue che coloro che svolgono un'attività di carattere autonomo, essenzialmente attraverso il proprio lavoro e senza una struttura organizzata, **non possono essere considerati imprenditori.**

Generalmente le DBN sono svolte direttamente dal professionista e non richiedono particolari attrezzature per lo svolgimento della prestazione.

L'attività dell'operatore shiatsu si concretizza generalmente in una pressione effettuata sul corpo del cliente, mentre quella dell'insegnante di trasmettere le basi formative e le tecniche di applicazione. Pertanto, **non è corretto catalogare queste attività come imprenditoriali, dando per scontato, a priori, la presenza degli elementi distintivi dell'impresa.**

Non possiamo parlare di organizzazione di capitali (o di beni) per la sola presenza di un futon, di un computer o di una autovettura ad uso promiscuo (privato e professionale).

Al contrario, siamo in presenza di un'attività imprenditoriale, quando l'operatore **fruisce di un'autonoma organizzazione** consistente in beni, capitali, risorse ed ausilio di lavoro altrui di carattere non occasionale suscettibile di conferirgli una maggiore e diversa potenzialità reddituale.

Un altro elemento importante che caratterizza le DBN è che il professionista, nei confronti del proprio cliente, non ha un'obbligazione di risultato, **ma solo di mezzi.**

In un trattamento shiatsu **non si pretende** il raggiungimento di un determinato risultato (operazione, tra l'altro, difficilmente misurabile), ma una prestazione conforme, cioè svolta con perizia e diligenza.

Se al barbiere viene chiesta la rasatura della barba e ciò non avviene, il cliente ha tutto il diritto di non pagare la prestazione. Al contrario, il cliente dell'operatore shiatsu non può rifiutarsi di pagare un trattamento solo per il fatto che non avverte un miglioramento del proprio benessere fisico.

Conclusioni

In assenza di precise disposizioni di legge e non potendo parlare di un'oggettiva natura imprenditoriale dell'attività, per poter affermare che siamo in presenza di un'attività d'impresa, o di lavoro autonomo, **va prima accertata l'esistenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui.**

La decisione finale spetta quindi ad ogni operatore, dopo aver analizzato con l'aiuto del proprio commercialista, ogni aspetto della propria attività.

La classificazione economica dell'attività

Codice ATECO

La classificazione delle attività economiche ATECO (**AT**tività **ECO**nomiche) è una tipologia di catalogazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Tale classificazione viene utilizzata dall'intera Pubblica Amministrazione quale **riferimento funzionale per poter individuare una determinata attività**. In precise circostanze questa classificazione svolge un ruolo molto importante perché da un determinato codice ATECO **dipendono maggiori e/o differenti adempimenti burocratici**.

In altre parole, chiunque voglia svolgere un'attività economica sul territorio nazionale, deve obbligatoriamente collocarla nel corrispondente codice ATECO. Purtroppo, non è sempre facile ed immediato identificare il codice di riferimento della propria attività, perché non tutte le attività sono analiticamente rappresentate. Quando ciò accade, andrà adottato il **codice ATECO che più si avvicina alla propria attività**.

Alla pagina internet:

<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

L'ISTAT mette a disposizione uno strumento di ricerca del codice ATECO attraverso la descrizione della propria attività o attraverso l'utilizzo di una parola chiave.

Operatori Shiatsu

Approfittando della funzionalità messa a disposizione dall'ISTAT, cercando "*operatore shiatsu*" si ottiene il seguente risultato:

96 - Altre attività di servizi per la persona

96.04 - Servizi di centri per il benessere fisico

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.

Questo codice, introdotto di recente, non rispecchia pienamente il mondo dello shiatsu perché, se da una parte il riferimento al "benessere fisico" può considerarsi corretto, il legame ad attività che fanno largo uso di impianti particolari o attrezzature **è sicuramente fuorviante**. Inoltre, non sempre possiamo parlare di un vero e proprio "centro", molti operatori svolgono l'attività a domicilio.

**Insegnanti
shiatsu**

Nel corso degli anni, per la mancanza di un codice specifico, si è sempre utilizzato il generico:

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

per la presenza dell'acronimo nca (**non** classificato **altrove**).

Come vedremo, in un contesto fiscale, i due codici sono equivalenti. Mentre dal punto di vista amministrativo il primo codice potrebbe trarre in inganno alcuni Enti (Comune, CCIAA, ASL, ecc.) dove confondono facilmente il settore benessere con il settore estetico.

L'insegnamento dello shiatsu è un'attività a sé.

Secondo l'ISTAT ripetendo la ricerca per l'attività di "*insegnante shiatsu*" si ottiene lo stesso risultato:

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

In questo caso le perplessità aumentano e le ragioni sono evidenti.

Il codice più appropriato è sicuramente il seguente:

85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca**Esercizio di più
attività**

Chi svolge una seconda attività **non deve richiedere l'attribuzione di una seconda partita IVA**, ma semplicemente **comunicare il codice attività aggiuntivo**. Nella comunicazione, in presenza di due codici ATECO, si richiede che venga specificato quello afferente all'attività prevalente o principale (quella che produce maggiori ricavi o compensi).

La seconda attività va comunicata **solo se significativa e svolta con una certa regolarità**. Per esempio: se in occasione di una giornata di studio si chiede ad un operatore shiatsu di tenere una breve lezione a pagamento, **la seconda attività non va comunicata in quanto marginale ed episodica**. L'operatore dovrà comunque emettere fattura per l'incasso ed assolvere gli altri adempimenti.

Vanno comunicate solo le attività **effettivamente svolte**.

Regimi contabili e fiscali

Con la Legge di Stabilità 2016 **vengono ulteriormente modificate le norme che si occupano dei regimi fiscali per le attività di modeste dimensioni.**

Per chi inizia l'attività dal 2016 vi è un unico regime fiscale agevolato a patto di possedere tutti requisiti. **Ci si riferisce al "regime forfetario"** che è un regime naturale

In presenza di determinate condizioni, un regime è definito **naturale** quando si applica automaticamente. Il contribuente, a patto di averne la possibilità, può comunque optare per un regime fiscale alternativo.

**Regimi fiscali
abrogati a
partire dal
01/01/2015**

Nuove iniziative

- Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13, Legge n. 388/2000

Nuovi minimi

- Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011

Ex - minimi

- Regime fiscale ex minimi ex articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Proroga

Il decreto Milleproroghe, entrato in vigore successivamente alla Legge di Stabilità 2015, ha prorogato per un solo anno il regime dei nuovi minimi. Pertanto, solo **chi ha avviato una nuova attività nel corso del 2015 poteva avvalersi di tale regime**, per il numero massimo di anni previsto dalla norma, all'unica condizione di possederne i relativi requisiti.

**Regimi fiscali in
vigore fino al
31/12/2015**

Nel corso del 2016, chi svolge l'attività di operatore shiatsu, o di insegnante shiatsu, *in forma individuale* (persona fisica), può utilizzare uno di questi quattro regimi.

Nuovi
minimi

Nuovo
regime
forfetario

Contabilità
semplificata

Contabilità
ordinaria

Per questi soggetti è comunque consentito optare per il regime di contabilità semplificata o regime di contabilità ordinaria (con obbligo di permanenza per almeno

un triennio) perché in alcune situazioni i regimi agevolati possono anche rivelarsi sconvenienti. Un caso tipico è quello in cui un soggetto dichiarando solo il reddito professionale tassato con un'imposta sostitutiva, perde ogni eventuale deduzione o detrazione d'imposta ai fini IRPEF (spese mediche, ristrutturazioni edilizie, interessi passivi per l'acquisto della prima casa, ecc.). Questi "benefici fiscali", in assenza di altri redditi imponibili ai fini IRPEF, non determinano alcuna riduzione d'imposta.

I soggetti che alla data del 31/12/2015 utilizzavano il regime fiscale dei nuovi minimi **possono continuare ad applicarlo**, anche dopo il 01/01/2016, per i periodi di imposta che residuano al suo completamento (5 anni e comunque fino al compimento del 35° anno d'età) se mantengono le condizioni richieste.

Nel caso in cui l'attività non venga svolta in forma individuale, ma attraverso una società commerciale o un'associazione tra professionisti, i primi due regimi (nuovi minimi e nuovo regime forfetario) **non possono essere utilizzati**.

Regimi fiscali in vigore dal 2016

Dal 2016 il numero dei regimi fiscali applicabili è ridotto a tre.

Nuovo regime
forfetario

Contabilità
semplificata

Contabilità
ordinaria

Regime fiscale dei “nuovi minimi”

Il regime dei minimi è stato introdotto alcuni anni fa per tutte le piccole attività con il duplice obiettivo di:

- semplificare gli adempimenti fiscali;
- tassare in maniera più leggera il reddito prodotto.

Una volta applicato, il regime dei minimi **può essere utilizzato per un massimo di 5 anni**. Allo scadere del quinquennio i soggetti con età inferiore ai 35 anni **possono prolungare l'applicazione del regime di favore** fino al compimento del **trentacinquesimo anno d'età**.

Requisiti

Il problema “requisiti” è molto delicato perché chi utilizza un regime di favore senza averne diritto **è soggetto a sanzioni**. Inoltre, per gli stessi motivi, **vanno restituiti all'Erario tutti i vantaggi** derivanti dal regime erroneamente adottato. Questa verifica, oltre ad **essere richiesta prima di iniziare l'attività, dovrà essere monitorata costantemente** e ripetuta all'inizio di ogni anno per accertarsi di aver mantenuto i requisiti previsti da tale regime.

Di seguito si riportano solo i requisiti che sono applicabili ad un operatore shiatsu:

- 1. Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.**

Nei tre anni precedenti all'inizio dell'attività di “operatore shiatsu” il contribuente **non deve aver svolto altra attività per la quale era in possesso di partita IVA**. Anche l'aver svolto un'attività in qualità di socio di società di persone, socio in associazione tra professionisti o collaboratore d'impresa familiare determina la perdita dei requisiti.

Non determinano, invece, la perdita dei requisiti:

- la qualità di socio in società inattiva;
- la qualità di socio accomandate di società in accomandita semplice;
- l'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il riferimento temporale va calcolato in base al calendario civile. Per “inizio dell'attività” si intende **il momento di attribuzione della partita IVA**.

- 2. L'attività di operatore shiatsu non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.**

Questo requisito richiede un'analisi caso per caso in quanto il concetto di “mera prosecuzione di altra attività” non è immediatamente rilevabile da un dato numerico o da un elemento soggettivo. **Il Legislatore vuole evitare** che attraverso una diversa configurazione giuridica **si continui, di fatto, a svolgere la stessa attività**. Per esempio, se un soggetto svolge l'attività di elettricista in

qualità di lavoratore dipendete e successivamente decide di mettersi in proprio, rivolgendosi potenzialmente allo stesso mercato, perde il requisito della novità.

Non determina, invece, la perdita dei requisiti:

- l'attività di lavoro dipendente svolta in base ad un contratto di lavoro precario (esempio: a tempo determinato) o collaborazione a progetto, se tale attività sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività di operatore shiatsu.

Come è facile immaginare, questo requisito crea in alcuni casi una situazione di incertezza, a quel punto l'operatore shiatsu dovrà decidere se avvalersi ugualmente del regime dei minimi, con la consapevolezza che l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare tale comportamento. Pertanto, **si raccomanda la massima prudenza.**

Dopo aver iniziato l'attività, se ci si avvale del nuovo regime dei minimi, **vanno rispettati altri requisiti per non perdere tale agevolazione:**

1. Conseguire compensi annuali non superiori ad euro 30.000,00.

L'operatore shiatsu ha l'obbligo di emettere una fattura tutte le volte che incassa il corrispettivo delle proprie prestazioni (trattamenti). La somma di queste fatture non deve superare l'ammontare di 30.000,00 euro. Nel primo anno questo valore va ragguagliato al periodo effettivo di svolgimento dell'attività.

Esempio: inizio attività in data 01/09/2015.

Il limite massimo diventa:

- gg. di attività n. 122
- limite pari a 30.000 euro / 365 gg. = 72,19 euro * 122 gg. = 8.807,18 euro.

Se gli incassi superano l'importo di euro 8.807,18 si perdono i requisiti dall'anno successivo. Se invece l'ammontare delle fatture emesse è superiore di oltre il 50% del limite precedentemente calcolato, i requisiti si perdono dal 01/09/2015. Questo secondo limite è pari a:

$$8.807,18 * 50\% = 4.403,59 + 8.807,18 = 13.210,77$$

Dal secondo anno i limiti da non superare sono:

- 30.000 euro – per non perdere i requisiti dall'anno successivo;
- 45.000 euro – per non perdere i requisiti dall'anno in corso (con tutte le conseguenze del caso).

2. Non effettuare cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali.

È difficile che un operatore shiatsu ponga in essere simili operazioni ma per prudenza è bene farsi delle domande quando si opera con l'estero.

3. Non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori e non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.

Il regime dei minimi vuole favorire le piccole realtà nelle quali il professionista non assume anche la funzione di datore di lavoro.

4. Non acquistare in un triennio, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

I beni strumentali (comunemente chiamati anche cespiti) sono quei beni che vengono acquistati per essere utilizzati per più anni (beni durevoli).

A titolo d'esempio, per un operatore shiatsu sono beni strumentali (elenco non tassativo):

- un futon;
- gli arredi (scrivania, poltrone, sedie, ecc.);
- una lampada;
- un cellulare;
- un computer;
- un'autovettura;
- un impianto stereo.

Inoltre, nel limite dei 15.000 euro vanno ricomprese:

- le rate di acquisto dei suddetti beni mediante contratto di leasing;
- le rate di affitto e/o noleggio per la disponibilità di un bene (affitto dei locali).

Nel valore dei beni strumentali si devono considerare anche quelli acquistati presso soggetti privati (non titolari di partita IVA e quindi senza emissione di fattura).

Mentre sono sempre esclusi i beni utilizzati in comodato gratuito.

Alcuni beni strumentali (cellulare o autovettura) vengono considerati ad uso promiscuo, cioè utilizzati sia ad uso personale che professionale. Questi beni vanno conteggiati nella misura del 50% e senza tener conto dell'IVA indicata in fattura.

Questo limite è riferito all'intero triennio, esempio:

- anno 2015 acquisto per 15.000 euro, anno 2016 zero, anno 2017 zero. Non perdo i requisiti.

Il periodo di riferimento è mobile, vuol dire che all'1 gennaio 2018 devo prendere in esame il triennio 2015 / 2016 / 2017. L'anno successivo dovrò verificare il triennio 2016 / 2017 / 2018.

Soggetti esclusi

Sono inoltre esclusi dal regime dei minimi chi già applica uno dei regimi speciali.

Modalità di applicazione

Il regime dei minimi è caratterizzato dalla **non applicazione dell'IVA e dell'IRAP** sui ricavi / compensi.

Esonero dai seguenti adempimenti:

- obbligo di presentazione dello spesometro, nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese black list;
- applicazione degli studi di settore e parametri, compreso l'invio della comunicazione dei dati rilevanti;
- comunicazioni black-list e spesometro;
- registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
- registrazione fatture, dichiarazione e comunicazione annuale ai fini IVA;
- sui compensi o ricavi percepiti non si applicano le ritenute d'acconto. Si richiede che il contribuente rilasci, a tal fine, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva.

La dichiarazione può essere resa direttamente in fattura con il seguente testo:

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto in quanto trattasi di somme soggette ad imposta sostitutiva. Provvedimento Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820.”

Mentre vanno osservati i seguenti adempimenti:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni), sussiste l'obbligo di integrazione della fattura, indicando l'imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l'imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
- trasmissione dei modelli Intrastat;
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- presentazione della dichiarazione dei redditi.

Reddito imponibile

Il reddito imponibile è dato dalla **differenza algebrica tra i ricavi / compensi incassati e le spese sostenute** per lo svolgimento dell'attività (vedi esempio di calcolo nelle pagine seguenti).

Determinare il totale dei ricavi / compensi è molto facile perché è sufficiente sommare tutte le fatture emesse nell'anno effettivamente incassate.

L'operazione di calcolo delle spese sostenute è un po' più complessa, ci sono alcune regole particolari da applicare:

- **la spesa deve essere inerente all'attività esercitata.** Per esempio l'acquisto di una affettatrice difficilmente può rappresentare un bene necessario allo svolgimento dell'attività per un operatore shiatsu;
- **la spesa va idoneamente documentata** attraverso fatture d'acquisto o altri documenti intestati al professionista (es. polizza assicurativa);

- anche per le spese bisogna tener conto della **data effettiva del pagamento per attribuirle all'anno di riferimento**;
- **spese ad uso promiscuo vanno** considerate **nella misura del 50%** in quanto sostenute anche per la sfera privata. Le tipiche spese promiscue sono quelle che riguardano l'utilizzo del cellulare o l'autovettura;
- **alcune spese non sono deducibili** per ovvie ragioni (es. multa per eccesso di velocità).

Modalità di calcolo dell'imposta

Sul reddito assoggettato al regime dei nuovi minimi è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e delle relative addizionali regionali e comunali, **nella misura del 5%.**

Il reddito prodotto viene tassato separatamente e non fa cumulo con eventuali altri redditi del contribuente (esempio: affitti percepiti, redditi diversi, ecc.).

Contributi INPS

Il regime dei minimi non prevede nessuna particolarità ai fini del calcolo dei contributi INPS.

Regime forfetario dal 2016

Dal 01/01/2016

Il nuovo regime forfetario è un **regime naturale**, cioè **si applica automaticamente a tutti i soggetti che rientrano nei parametri indicati dal legislatore**. E' quindi ininfluente aver utilizzato in passato un regime fiscale agevolato, il nuovo regime forfetario può essere utilizzato anche da chi è fuoriuscito dal regime dei minimi.

Come si vedrà in seguito, per i soggetti che iniziano l'attività dal 2016 è prevista una riduzione dell'imposta sostitutiva per i primi 5 periodi d'imposta.

Questo regime **non prevede alcun limite di durata e si applica esclusivamente alle persone fisiche**.

Requisiti

Le **condizioni** previste **per accedere al nuovo regime** sono:

1. non aver superato nell'anno solare precedente il **limite dei ricavi / compensi** previsto per la propria categoria di appartenenza (vedi tabella codici ATECO). Nel caso in cui l'attività non sia stata svolta per l'intero anno, il limite va ragguagliato all'anno.

Esempio: nel 2014 il soggetto ha iniziato l'attività ad ottobre, tre mesi su dodici. Il limite annuale dei ricavi / compensi va ragguagliato ai mesi di effettivo svolgimento dell'attività attraverso la formula:

$$\text{limite annuale} / 12 * 3$$

Tra i ricavi va compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto (autoconsumo), mentre non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri.

Indicativamente per valore normale del bene si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari. Oppure in base ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.

Nel caso di esercizio di due attività appartenenti a due gruppi ATECO differenti, il limite dei ricavi viene determinato sull'attività che ha generato più ricavi o compensi.

TABELLA ATECO

Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

Le due cifre della divisione ATECO corrispondono alle prime due cifre del codice ATECO.

Esempio: il codice ATECO **96.09.09** fa parte del gruppo "Altre attività economiche".

- non aver superato **spese per lavoratori** (dipendenti, lavoro accessorio, collaboratori, associati in partecipazione e prestazioni di famigliari) per un importo annuo di **euro 5.000**;

Per lavoro accessorio si intendono le prestazioni occasionali pagate attraverso l'utilizzo dei voucher (buoni lavoro).

- non aver superato al 31/12 un costo complessivo di 20.000 euro per l'acquisto di **beni strumentali** (acquisto, noleggio o affitto). Nel calcolo del costo complessivo bisogna tener presente che:
 - non vanno conteggiate le spese per i **beni immobili**;
 - non vanno conteggiate le spese per **beni con valore unitario non superiore a 516,46 euro**;
 - per i **beni in locazione finanziaria** (leasing) rileva il costo sostenuto dal concedente;

- per i **beni in locazione, noleggio e comodato** rileva il *valore normale* dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- i beni acquistati per la sfera professionale ed **utilizzati promiscuamente** ad uso personale familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
- non va mai sommata **l'IVA relativa ai beni acquistati**, anche se non detratta;
- le spese per **l'acquisto di beni immateriali** (software, avviamento, ecc.) non rientrano nel calcolo;

Sono sempre esclusi i beni acquistati a titolo personale.

4. Eventuali altri redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente o di pensione non devono eccedere l'importo di 30.000 euro. Questo requisito non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.

Esclusioni

Indipendentemente da quanto sopra, rimangono **esclusi dall'applicazione del nuovo regime forfetario i soggetti** che:

- effettuano in via principale o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- detengono contemporaneamente partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti;
- non sono residenti (esclusi i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
- utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari del reddito, come:
 - vendite a domicilio;
 - editoria;
 - commercio di fiammiferi;
 - agricoltura e attività connesse e pesca;
 - vendita di sali e tabacchi;
 - gestione di servizi di editoria pubblica;
 - agriturismo;
 - rivendita di documenti di trasporto pubblico;
 - intrattenimenti, giochi ed altre attività;
 - rivendita di beni usati;
 - agenzie di viaggio e turismo;
 - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione.

Le cause di esclusione operano al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente all'ingresso nel medesimo. Non rappresentano un ostacolo all'accesso al regime **se vengono rimossi prima dell'inizio dell'anno**.

Modalità di applicazione

Il nuovo regime è caratterizzato da:

- esonero completo dall'obbligo di **tenuta delle scritture contabili** ad eccezione della conservazione dei documenti contabili;
- esonero dell'**applicazione dell'IVA** (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi INTRA-UE per un importo superiore a 10.000 euro);
- esonero dall'eventuale **applicazione della ritenuta d'acconto** su fatture emesse o ricevute;
- esclusione da studi di **settore o parametri**;
- esonero dall'invio dello **spesometro**;
- esonero dalla **comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute**;
- esonero dalla **comunicazione black-list**;
- determinazione del **reddito su base forfetaria** (una % da calcolarsi sull'ammontare dei ricavi o compensi);
- applicazione di un'**imposta sostitutiva** (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella misura del **15%**;
- versare l'IVA in caso di operazioni per le quali risultano **debitori dell'imposta** (reverse charge interno).

Il reddito prodotto viene tassato separatamente e non fa cumulo con eventuali altri redditi del contribuente (esempio: affitti percepiti, redditi diversi, ecc.).

Obblighi

Chi si avvale di questo regime deve comunque assolvere ai seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- applicare il reverse charge (inversione contabile) per le prestazioni di servizi intracomunitarie.

Inizio attività dal 2016

Per i soggetti che iniziano l'attività a partire dal 2016 è prevista un'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** (in luogo del 15%) **per i primi 5 anni** di attività. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del previgente regime forfetario.

Questa riduzione **si applica a condizione** che:

- il contribuente non abbia esercitato, **nei 3 anni precedenti**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività intrapresa **non sia una mera continuazione della precedente**, svolta come dipendente o lavoro autonomo (esclusa la pratica obbligatoria prevista per alcune professioni);
- non venga superato il **limite dei ricavi per quella determinata attività** se questa è stata acquistata o affittata da terzi.

Contributi INPS	Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. Viene prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali. Si attendono maggiori chiarimenti circa l'applicazione di questa agevolazione.
Reddito imponibile	Questo regime è contraddistinto da una particolare modalità di calcolo del reddito imponibile. Tale valore si ottiene applicando ai ricavi / compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività corrispondente al proprio codice ATECO. Nel calcolo del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute per l'esercizio dell'attività. Queste vengono riconosciute automaticamente ed in maniera forfetaria quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / compensi ed il reddito imponibile così determinato. Esempio: ad un operatore shiatsu con codice ATECO 96.09.09 "Altri servizi alla persona n.c.a." si applica una percentuale di redditività pari al 67% e per differenza spese nella misura del 33%.
Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva	Sul reddito prodotto dal contribuente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le medesime regole previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per il calcolo del reddito prodotto e dell'imposta da versare bisogna seguire la seguente procedura: Individuare nella tabella dei codici ATECO la propria attività ↓ Identificare la corrispondente percentuale di redditività ↓ $\text{Reddito lordo} = \text{Totale dei ricavi/compensi} * \% \text{ di redditività}$ ↓ $\text{Reddito imponibile} = \text{Reddito lordo} - \text{contributi INPS}$ ↓ $\text{Imposta sostitutiva} = \text{Reddito imponibile} * 15\%$

Fondamentale differenza

Una fondamentale differenza tra il nuovo regime forfetario e gli altri regimi sta proprio nella modalità di determinazione del reddito:

- **altri regimi** – il reddito viene calcolato come differenza tra i ricavi / compensi incassati e le spese sostenute per la produzione del reddito. Nel caso in cui il valore degli incassi sia pari alle spese sostenute avremmo un reddito pari a zero, con la conseguenza che non vi è imposta sostitutiva da versare;
- **nuovo regime forfetario** – il reddito viene calcolato applicando una percentuale di redditività al totale degli incassi. Quindi, a meno che di non aver incassato nulla, avremo sempre una quota di reddito sul quale dovremo versare l'imposta sostitutiva.

Esempio di calcolo

Facciamo un esempio dove immaginiamo di svolgere un'attività come persona fisica con il codice ATECO "96.09.09" Altri servizi alla persona n.c.a., **nei confronti di soli clienti privati**.

Dati numerici:

- compensi incassati 15.000 euro;
- spese sostenute comprensive di IVA 7.000 euro;
- IVA addebitata nelle fatture ricevute 1.000 euro (solo per le spese con fattura)
- contributi INPS versati nell'anno d'imposta ma riferiti all'esercizio precedente 2.000 euro.

Per semplicità non prendiamo in considerazione eventuali addizionali IRPEF Regionali e Comunali.

In questo caso il reddito derivante dall'applicazione del nuovo regime forfetario si ottiene utilizzando il coefficiente del 67% e di conseguenza, per differenza, vengono riconosciute spese nella misura del 33% **indipendentemente da quelle effettivamente sostenute**.

$$\text{Spese} = 15.000 \times 33\% = 4.950$$

$$\text{Redditività} = 15.000 \times 67\% = 10.050$$

Calcoliamo ora l'IRPEF e l'imposta sostitutiva per i due differenti regimi agevolati.

	Regime ordinario (IRPEF)	Regime dei minimi (Imp. sost.)	Nuovo regime forfetario (Imp. sost.)
Compensi (*)	12.295,00	15.000,00	15.000,00
Spese sostenute o riconosciute	-6.000,00	-7.000,00	-4.950,00

Reddito lordo	6.295,00	8.000,00	10.050,00
Contributi INPS su anno preced.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Reddito imponibile	4.295,00	6.000,00	8.050,00
% imposta	23%	5%	15%
Imposta	988,00	300,00	1.207,50
Detrazione IRPEF (**)	-1.071,00		
Imposta netta	zero	300,00	1.207,50

(*) Il prezzo applicato ai clienti privati comprende l’IVA del 22%. Nel regime ordinario va scorporata dal totale degli incassi.

(**) La detrazione IRPEF spetta ai titolari di reddito di lavoro autonomo in base alla fascia di reddito.

Se ci limitiamo a calcolare solo l’imposta sul reddito, il regime fiscale più vantaggioso è quello ordinario. La valutazione, però, non può fermarsi al solo calcolo delle imposte perché vi sono altri due elementi che incidono sul risultato finale: i contributi INPS e l’IVA.

	Regime ordinario (IRPEF)	Regime dei minimi (Imp. sost.)	Nuovo regime forfetario (Imp. sost.)
Imponibile INPS	6.295,00	8.000,00	10.050,00
Aliquota INPS	27,72%	27,72%	27,72%
Contributi dovuti	1.745,00	2.218,00	2.786,00

	Regime ordinario (IRPEF)	Regime dei minimi (Imp. sost.)	Nuovo regime forfetario (Imp. sost.)
Compensi incassati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Versamento IVA	-1.704,92		
Spese sostenute	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Imposte	zero	-300,00	-1.207,50
Contributi INPS	-1.745,00	-2.218,00	-2.786,00
Importo netto incassato	5.550,08	5.482,00	4.006,50

Regime più vantaggioso

Tutto ciò dimostra che il regime più vantaggioso è **desumibile solo attraverso un calcolo matematico sulla situazione concreta del contribuente**, tenendo conto anche della variabile “IVA”.

Importante

Questo esempio serve solo per capire il sistema di calcolo. Cambiando i dati iniziali potrebbe risultare vantaggioso un altro regime. Ogni operatore ha un quadro fiscale differente che va analizzato con attenzione prima di arrivare a facili conclusioni.

Il risultato finale può dipendere anche da altri fattori quali:

- interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa;
- spese di ristrutturazione e risparmio energetico;
- spese mediche;
- assicurazioni sulla vita;
- familiari a carico;
- ecc.

Inoltre, il regime dei minimi e quello forfetario sono caratterizzati anche da altri vantaggi:

- non applicazione degli studi di settore;
- minori adempimenti dichiarativi;
- contabilità meno onerosa;
- ecc.

La valutazione dev'essere completa prima di operare le proprie scelte.

Per questo motivo **è bene confrontarsi con il proprio commercialista** nella scelta del regime fiscale **perché la convenienza va verificata caso per caso** tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la propria attività e posizione fiscale.

Contabilità semplificata e contabilità ordinaria

Regimi senza agevolazioni

In assenza dei requisiti per potersi avvalere di un regime agevolato **è obbligatorio adottare uno dei seguenti regimi che ovviamente non presentano vantaggi fiscali:**

- contabilità semplificata;
- contabilità ordinaria.

Spesso sono identificati semplicemente con il termine "regimi ordinari".

Modalità di applicazione

Considerando le finalità di questo breve documento non si ritiene di approfondire la modalità di applicazione di un regime ordinario.